

La patente a crediti

Le indicazioni del decreto attuativo e della circolare



I riferimenti normativi

D.L. 19 del 2024 *(che ha modificato l'art. 27 del D.Lgs 81/08) "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"*

D.M. 18/09/2024 *"Regolamento relativo all'individuazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili"*

Circolare dell' INL del 23/09/2024 *avente come oggetto: "articolo 27 del D.Lgs 81/2008 – D.M. 18/09/2024"*

Di cosa parliamo?

La Patente a crediti (o a punti) è uno strumento, obbligatorio, che serve per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che **operano fisicamente**, in cantiere.

Per cantiere si intendono i luoghi dove si svolgono:

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*

Gli esoneri dal possesso della patente

Non **SONO** tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in assenza di diverse indicazioni* (*Circolare del 23/09/2024*)

Per le mere forniture o per le prestazioni intellettuali

Requisiti per avere la patente

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio
- b) Adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro, dirigenti, preposti lavoratori autonomi e prestatori di lavoro* (*lavoratori*)
- c) Possesso del DURC valido
- d) Possesso del DVR
- e) Possesso della certificazione di regolarità contributiva
- f) l'avvenuta designazione del RSPP

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie*

Chi la rilascia e come si ottiene ?

La rilascia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (*INL*) in formato digitale

In prima istanza inviando, **entro il 30/09/2024**, tramite PEC, una [autocertificazione /dichiarazione](#), all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**

Successivamente presentando domanda digitale attraverso il portale dell'INL **entro il 31/10/2024**

Il rilascio della patente è automatico e nelle more l'impresa può continuare regolarmente la sua attività

Chi può presentare la domanda?

- a) Il legale rappresentante o il lavoratore autonomo**
- b) Un soggetto munito di delega**
- c) i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.**

Chi accede ai dati della patente?

- I titolari della patente
- Gli RLS e gli RLST
- Gli Organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale
- Il responsabile dei lavori
- I coordinatori per la sicurezza
- I soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (COM, RL, RUP)

Cosa contiene la patente?

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008

Revoca e sospensione cautelare



Revoca della patente

La revoca potrà avvenire solo per la mancanza di requisiti **dichiarati inizialmente** e accertati dopo il rilascio della patente. *(es. un attestato di formazione non ancora scaduto al momento della dichiarazione, ma scaduto al momento dell'ispezione, non fa scattare in automatico la revoca della patente)*

In ogni caso, l'adozione del provvedimento di revoca della patente **non sarà automatico**, e non potrà in ogni caso prescindere **da un confronto** con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da **una valutazione in ordine alla gravità dei fatti** da valutare ai fini della revoca della patente. *(es. mancata formazione o adempimento o meno alle prescrizioni di cui al D.Lgs 758/94)*

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. **Infortunati da cui deriva la morte** di uno o più lavoratori, imputabile al DL o al suo delegato o al DIR, **almeno a titolo di colpa grave.**
2. **Infortunati da cui deriva una inabilità permanente** o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente **imputabile al DL o al suo delegato o al DIR, almeno a titolo di colpa grave,**

la sospensione può essere adottata se il cantiere non risulti già sotto sequestro oppure è stato già sospeso ai sensi dell'art. 14.

L'adozione della sospensione della patente, fino a 12 mesi, da parte dell'ITL è **obbligatoria**, fatta **salva la diversa valutazione adeguatamente motivata (D.M. 132 del 18/09/2024)**

Il «problema» della colpa grave

Fattispecie non prevista nel nostro CPP

INL: *La “colpa grave” implica una marcata violazione dei doveri di diligenza, caratterizzata da comportamenti che si discostano notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente, e dalla violazione evidente di norme di sicurezza. Include la consapevolezza del rischio e l’omissione di misure di protezione necessarie.*

Attività di indagine inerente la sospensione

L'attività di indagine compete anche ad altri soggetti della pubblica amministrazione (es. ASL, VVF etc.)

Le indagini dovranno incentrarsi sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal DL o dal suo delegato o dal DIR, almeno a titolo di «colpa grave», secondo il criterio del *«più probabile che non»*

Laddove le responsabilità non siano del tutto chiare, *la sospensione non potrà essere adottata*

Sospensione in caso di inabilità permanente

Per un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente, la sospensione potrà attivarsi:

- A seguito del riconoscimento del danno da parte dell'INAIL;
- A seguito di una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente (es. perdita di un arto), in cui si ipotizza una «colpa grave» da parte del DL, dal suo DEL o dal DIR

La sospensione non scatterà quando il cantiere è già oggetto di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 81/08 (sospensione in caso di violazioni per lavoro irregolare o per violazioni in materia di sicurezza, o sequestro)

Durata della sospensione

A discrezione del ITL e può essere massimo 12 mesi

La durata della sospensione è determinata tenendo conto della gravità dell'evento infortunistico, della gravità delle violazioni che hanno determinato l'infortunio e dalle eventuali recidive

Avverso il provvedimento di sospensione, entro 30 giorni, si potrà ricorrere con le modalità già previste dal comma 14 dell'art. 14 del D.Lgs 81/08

Qualora la Direzione Interregionale del Lavoro non esprime parere entro 30 giorni, il provvedimento di sospensione si intenderà decaduto.

Attribuzione dei crediti

1) Crediti base per tutti: 30 crediti

2) Ulteriori crediti attribuibili al momento del rilascio della patente: 30 crediti;

a) *fino a 10 crediti in base alla storicità dell'azienda (anni di iscrizione alla CIIA)*

b) *Fino a 20 crediti per l'assenza nel tempo di decurtazione dei crediti (1 credito ogni biennio)*

2) Ulteriori 40 crediti;

a) *Fino a 30 crediti per attività concernente investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro*

b) *Fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione riguardante l'attività aziendale*

Patente e OO.PP

- 1. incremento di due punti** per le imprese che hanno promosso con gli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale degli OO.PP, un'attività di consulenza e monitoraggio continuo che si concluda con un esito positivo
- 2. Un incremento di 4 punti** per le imprese che hanno asseverato un Modello Organizzativo di Gestione di cui all'art. 30 del D.Lgs 81/2008

Incremento dei crediti

- a) In mancanza di provvedimenti di decurtazione: **un credito ogni 2 anni**
- b) Se sono contestate violazioni di cui [all'Allegato I-bis](#) l'incremento di un credito ogni 2 anni è **sospeso**, salvo che l'impresa **non acquisisca un Asseverazione di un MOG**.
- a) Fatto salvo il punto b) se sono contestate violazioni di cui all'Allegato I-bis, l'incremento **non si applica** per un periodo di tre anni

Decurtazione dei crediti

I crediti verranno decurtati a seguito di accertamento delle violazioni di cui [all'Allegato I bis](#) se a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'Allegato I bis, i crediti sono decurtati in misure **non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato (giudice) e le ordinanze-ingiunzioni (divenute definitive)

Sanzioni

Con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti:

Non si potrà operare nei cantieri, salvo se i lavori effettuati già dall'impresa o lavoratore autonomo, superino il 30 % del valore dell'intero contratto

Senza la patente o con punteggio inferiore a 15 crediti

- a) Sanzione amministrativa pari al 10% del costo dei lavori affidati e comunque non inferiore a euro 6000
- b) Esclusione dalla partecipazione ai LLP per un periodo di 6 mesi

Modalità di recupero dei crediti

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione, composta da:

- a) Il Dirigente dell'ITL e due funzionari dell'ITL**
- b) Due rappresentanti dell'INAIL**

Sono invitati a partecipare: I rappresentanti delle ASL e Il RLST

La Commissione nella sua valutazione, tiene conto:

- a) dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti responsabili DTL, DIR, PRE che hanno determinato la decurtazione nonché dei lavoratori occupati nel cantiere interessato;
- b) Delle eventuali realizzazione di investimenti in materia di sicurezza sul lavoro (es. SGSL 45001, Asseverazione di un MOG, etc.) (art. 5 co. 4 lett. a)

Novità anche per i committenti e imprese affidatarie

Art. 90 co. 9 D.Lgs 81/08 – Obblighi del COM o del RL (RUP per i LL.PP.)

b-bis) **verifica il possesso della patente** [...] delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, **dell'attestazione SOA**
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

c) Trasmette all'amministrazione concedente [...] copia della NP, il DURC e una attestazione dell'avvenuta verifica della ulteriore documentazione (ITP, dichiarazione dell'organico medio annuo, dichiarazione rispetto al CCNL applicato) **e il possesso della patente oppure dell'attestazione di qualificazione SOA**